

Reg. Sent. 661/2025

Depositata il 17.06.2025

N. 734/2024 R.G. Tribunale

N. 2107/2024 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

RITO MONOCRATICO ORDINARIO

SENTENZA

(artt. 544 e ss. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Antonio Schiraldi - alla pubblica udienza del giorno 14 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

S. M. M., nato in (...) il (...), in (...), con domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. L. S.

libero – presente

assistito e difeso di fiducia dall' Avv. L. S., del Foro di Pescara

IMPUTATO

(unitamente ad altro imputato giudicato separatamente)

A) del reato di cui agli artt. 110, 56- 624, 625 n. 2, 7, 7 bis c.p. poiché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, dopo essersi introdotti all'interno dell'(...) sita in Via (...) lungo il tracciato ferroviario, con violenza consistita nel tranciare con un coltello i cavi di rame inguainati ivi presenti alimentanti la rete ferroviaria, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco al impossessarsi dei predetti cavi di rame, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà e, segnatamente, per l'intervento delle forze dell'ordine.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, su componenti sottratte ad infrastrutture destinate a servizi di trasporto, esposte a pubblica fede.

In Pescara, il 17.5.2024

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa R. Romilio;
- Avv. M. N., in sostituzione per delega orale dell'Avv. L. S., per l'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S. M. M. è stato tratto in arresto unitamente al coimputato C. M. in data 17.05.2024 e presentato all'udienza tenutasi in pari data presso il Tribunale di Pescara, per la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo per il reato trascritto in epigrafe.

A detta udienza, l'Ass. C. F. F. ha svolto una relazione orale sulle circostanze dell'arresto e S. M. M. si è avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio. All'esito, è stato convalidato l'arresto e sono state adottate le statuizioni in materia di libertà personale. Quindi, il difensore ha chiesto termine a difesa, che il Tribunale ha concesso, rinviando il processo a successiva udienza.

All'udienza del 18.11.2024 si è costituito l'Avv. M. N. quale nuovo difensore di fiducia del coimputato C. M. e il processo è stato rinviato ad altra udienza, essendo risultato nelle more detenuto C. M..

L'udienza del 20.01.2025 è risultata di rinvio, su richiesta del difensore di C. M., al fine di consentire a quest'ultimo di munirsi di procura speciale per la richiesta di rito alternativo.

All'udienza del 14.04.2025 il difensore del coimputato C. M., munito di procura speciale, ha chiesto la definizione del processo nelle forme del patteggiamento e il Tribunale ha accolto la richiesta, separando la posizione del coimputato con formazione di autonomo fascicolo processuale. Mentre, per la posizione di S. M. M., è stato dichiarato aperto il dibattimento e, con l'accordo delle parti, sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento tutti gli atti di indagine compiuti, con contestuale rinuncia ad ulteriori richieste istruttorie. All'esito, le parti

hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni e il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, dando poi lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria svolta, ritiene questo Tribunale che S. M. M. debba essere ritenuto penalmente responsabile del fatto di reato a lui ascritto.

Dagli atti di indagine acquisiti con il consenso delle parti (in particolare i verbali di arresto e di perquisizione e sequestro della Questura di Pescara) emerge che, in data 17 maggio 2024, alle ore 01:50 circa, l'odierno imputato veniva sorpreso dagli operanti della Questura di Pescara all'interno dell'(...) (d'ora innanzi (...)) sita nella locale via (...), attualmente adibita a deposito di materiale elettrico di proprietà della (...), mentre si trovava nell'area destinata alla manutenzione dei treni e stava tranciando alcuni cavi appartenenti alla linea elettrica ferroviaria: nello specifico, gli operanti, intervenuti su segnalazione di alcuni utenti della zona, notavano S. M. M. su un passacavi posto a circa 8 metri di altezza nell'atto di sfilare e tagliare i cavi elettrici e, sotto di lui, il coimputato C. M., che da terra stava tirando i fili (entrambi identificati a mezzo rilievi fotodattiloscopici ed associazione di C.U.I.); a terra, in prossimità di C. M., gli operanti rinvenivano un coltello di grandi dimensioni; inoltre, i due uomini, sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati rispettivamente in possesso, C. M., di un paio di guanti da lavoro in pelle bianca, e S. M. M., di una torcia led di colore nero e un paio di guanti da lavoro di colore nero.

Altresì, lungo la locale via (...), in adiacenza al tracciato ferroviario posto in corrispondenza del sopra indicato stabilimento (...), gli operanti rinvenivano due biciclette parcheggiate proprio nel luogo ove i residenti della zona avevano segnalato, nei giorni precedenti, la presenza di individui che si allontanavano con delle bobine di rame.

Lo stesso giorno del 17.05.2024, S. S., dipendente della società (...) con qualifica di operatore specializzato nella manutenzione, dopo essere stato allertato dalle forze dell'ordine, giungeva sul posto dove gli operanti della Questura avevano fermato S. M. M. e C. M. e constatava che i cavi elettrici tagliati da questi ultimi contenevano ancora il rame al loro interno; lo stesso S. S. svolgeva, altresì, un controllo sull'intero impianto elettrico dello stabilimento e verificava che i cavi appartenenti ad esso erano stati tagliati in più punti, tanto da rendere l'impianto non

più funzionante. Per tali motivi, sporgeva formale denuncia querela presso gli uffici della Questura di Pescara.

Così compendiate le risultanze degli atti utilizzabili ai fini della decisione, risulta corretta la sussunzione della condotta posta in essere da S. M. M. nel reato di cui agli artt. 110, 56, 624 c.p..

È infatti evidente l'integrazione da parte dell'imputato di tutti gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del citato delitto, atteso che S. M. M. veniva sorpreso dagli operanti della Questura di Pescara in tempo notturno su un passacavi posto a 8 metri di altezza, munito di guanti da lavoro, nell'atto di sfilare e tagliare cavi di rame destinati al flusso energetico ferroviario di proprietà dell'ente (...), unitamente al coimputato C. M., che tirava i fili da terra e disponeva di un coltello verosimilmente utilizzato per il taglio degli stessi. Tali circostanze non lasciano spazio a spiegazioni alternative astrattamente formulabili ed effettivamente integrate nel caso concreto rispetto alla prospettazione accusatoria e consentono di ritenere compiuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Corretta è la configurazione del delitto nella forma tentata, atteso che nel caso di specie S. M. M. non ha conseguito l'effettiva, autonoma e piena disponibilità della refurtiva: invero, pur essendo accertato che l'imputato abbia tranciato un quantitativo di cavi di rame allo scopo di asportarli, così avendo perfezionato la fase della "sottrazione" al legittimo detentore dell'oggetto del reato, va nondimeno osservato come egli non sia riuscito a perfezionare anche la fase dell'"impossessamento" della refurtiva, nel senso fatto proprio dalla Suprema Corte, atteso che le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo del delitto interrompendo l'azione criminosa proprio nel momento in cui l'imputato stava tagliando i cavi di rame, sicché gli stessi non sono mai effettivamente fuoriusciti dalla sfera di "signoria" del soggetto passivo del reato.

Correttamente contestate risultano le circostanze aggravanti nel caso di specie, ad esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose.

Va, infatti, considerato che, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, tuttavia, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o

modificazione si riveli strumentale all' "amotio" della prima (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5266 del 17/12/2013 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258725 – 01: fattispecie concernente il taglio di cavi di rame utilizzati per la messa a terra della linea elettrica destinata all'alimentazione dei convogli ferroviari).

Nel caso di specie, invero, la violenza è stata realizzata proprio sull'oggetto della sottrazione (taglio dei cavi di rame), ciò che non consente di configurare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p..

Sussistono, invece, le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 7 e 7 bis c.p., in particolare dell'essere oggetto del reato beni destinati a pubblico servizio o pubblica utilità e componenti sottratte ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi di trasporto, tali dovendosi considerare i cavi di rame tagliati da S. M. M., appartenenti all'ente (...) e, pertanto, destinati al trasporto dell'energia per il corretto funzionamento della circolazione ferroviaria nell'interesse della collettività.

Venendo al trattamento sanzionatorio, in considerazione del comportamento processuale collaborativo dell'imputato, tenuto per il tramite del suo difensore – che ha prestato il consenso all'acquisizione di tutti gli atti di indagine compiuti – possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 7 e 7 bis c.p..

Non vi sono i presupposti per ritenere il fatto di particolare tenuità, atteso che, come riferito da S. S., dipendente della società (...), pur non potendosi quantificare il valore economico del danno subito, l'intero impianto elettrico di proprietà (...) è risultato gravemente danneggiato e non più funzionante (da ciò conseguendo verosimilmente la necessità di una particolare e laboriosa attività di ripristino).

Conseguentemente, tenuti presenti i parametri di cui all'art. 133 c.p., si ritiene che il trattamento sanzionatorio possa essere così determinato:

- Pena base per il delitto consumato contenuta nel minimo edittale di mesi 6 di reclusione ed euro 154,00 di multa, in ragione della gravità della condotta tenuta dall'imputato;
- Tale pena va ridotta di 1/3 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 7 e 7 bis c.p., ritenute sussistenti (differentemente dall'aggravante ex art. 625 n. 2 c.p., che va invece esclusa), così da giungere alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 103,00 di multa;

- A tale pena va applicata la riduzione di 1/3 per l'integrazione della fattispecie tentata ai sensi dell'art. 56 c.p., così da giungere alla pena finale da irrogare in concreto a S. M. M. pari a mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 80,00 di multa.

Essendo l'imputato incensurato, per quanto consta dal Certificato del Casellario Giudiziale in atti, può ragionevolmente presumersi che egli si asterrà, in futuro, dalla commissione di altri reati, anche in forza dell'efficacia deterrente della presente sentenza di condanna. Può quindi essergli riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Dalla riconosciuta colpevolezza dell'imputato discende la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

Quanto alla destinazione dei beni in sequestro, si ritiene opportuno disporre, ai sensi dell'art. 240 c.p., la confisca e distruzione dei beni sequestrati a S. M. M., di cui al decreto di convalida emesso dalla Procura di Pescara in data 17.05.2024 (n. 1 bicicletta modello City-Bike marca "Doniselli", n. 1 torcia a led, n. 1 paio di guanti da lavoro di colore grigio/nero).

La molteplicità dei processi non consente la redazione immediata della motivazione della presente sentenza in camera di consiglio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara S. M. M. colpevole del reato a lui ascritto, esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) c.p., e per l'effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate prevalenti sulle residue aggravanti contestate, lo condanna alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 80,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p., concede all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visto l'art. 240 c.p., dispone la confisca e distruzione dei beni in sequestro a carico di S. M. M. di cui al decreto di convalida emesso dalla Procura di Pescara in data 17.05.2024 (n. 1 bicicletta modello City-Bike marca "Doniselli", n. 1 torcia a led, n. 1 paio di guanti da lavoro di colore grigio/nero).

Visto l'art. 544 c.p.p., fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Pescara, 14.04.2025

Il Giudice
Dott. Antonio Schiraldi